

1) Può partecipare alla procedura un'impresa che abbia, alle proprie dipendenze, un consulente del lavoro iscritto all'albo dal 2010?

Sì.

2) Il legale rappresentante non è consulente del lavoro, ma il consulente è un'altra persona alle dipendenze di tale azienda. È sufficiente inviare l'offerta a nome del legale rappresentante ed eventualmente chiarire in merito al consulente?

Sì, la Lettera di invito precisa che "Sono ammessi a partecipare alla procedura le società commerciali (ed altri soggetti) che abbiano nel proprio organico soggetti titolati ad esercitare prestazioni professionali riservate agli iscritti all'Albo dei consulenti del lavoro.

3) Con riferimento ai "Requisiti generali e speciali per la partecipazione in gara": la fornitura del servizio analogo a quello in oggetto di gara è esclusivamente riferita alle commesse per i clienti che applicano il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali?

I requisiti generali e specifici non vanno riferiti a CCNL specifici.

4) Con riferimento al punto 4) dell'art.3 "Requisiti generali e speciali per la partecipazione in gara": Il requisito del fatturato di 250.000 euro negli ultimi tre esercizi è quello riferito al fatturato totale prodotto dalla Società partecipante alla gara di appalto, per i servizi di gestione paghe e consulenza del lavoro?

Sì.

5) Il limite di 10 pagine, previsto per la redazione della relazione tecnica, si deve intendere come 10 facciate o 20 facciate (10 pagine fronte/retro).

10 facciate.

6) Un'associazione professionale invitata alla gara e in cui sono presenti Consulenti del lavoro e avvocati esperti in materia, possa partecipare alla procedura anche se, al punto 3.1 della lettera di invito si dice che "sono ammesse a partecipare alla procedura le società commerciali..."

Sì, il richiamo alle società commerciali è per non escluderle, ma il riferimento normativo è il citato art. 45 del Codice dei Contratti pubblici, che individua una ampia partecipazione di soggetti giuridici.

7) Il requisito 3) del punto 3.1 della lettera di invito relativo alla fornitura di servizi analoghi a quelli oggetto di gara, può essere ottenuto in avvalimento da una società la cui attività è l'elaborazione dei cedolini?

Sì, in conformità a quanto previsto all'Art. 89 del Codice Contratti pubblici

(estratto: "Per quanto riguarda i criteri relativi [...] alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, oltre all'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria).

8) Modello 730: assistenza fiscale e Caf (pag.3 punto 11 lettera b dell'invito) : si ritiene che per tale servizio la SA intenda la compilazione per il dipendente della propria dichiarazione dei redditi con il modello 730; si chiede: mediamente quanti sono i dipendenti che utilizzano tale servizio?

36 (dati rilevati al 2017).

9) La raccolta dei dati per la compilazione deve essere svolta obbligatoriamente presso la sede aziendale in appositi incontri con il soggetto dichiarante?

Sì, salvo eventuali successive integrazioni di documentazione da farsi per posta elettronica.

10) Adempimenti su instaurazione, variazione e chiusura rapporti di lavoro ( pag.3 lettera c dell'invito): si richiede di conoscere il numero di assunzioni, cessazioni e trasformazioni dei rapporti di lavoro avuto per gli anni 2016 e 2017; inoltre con la dicitura pratiche di " ... inserimento maternità" si intende la compilazione e l'invio all'inps a nome del dipendente delle domande di maternità?

Per "inserimento maternità" si intende la gestione mediante corretta imputazione sul programma paghe della voce Maternità anticipata, obbligatoria o facoltativa, anche a ore, secondo normativa di legge per età del bambino. La domanda di maternità all'INPS viene presentata in autonomia dal dipendente.

11) Predisposizione e trattazione pratiche contributive e assicurative.... (pag.4 punto 13 dell'invito): in cosa consistono? è possibile avere una esemplificazione di tali pratiche; sono ad esempio: domande di pensione o di ricongiunzione contributiva ? quale è stato il numero di tali pratiche nel 2017?

Si intende l'eventuale regolarizzazione delle posizioni contributive a seguito degli inviti dell'INPS, le note di rettifica da DM10, verifica di congruità dei versamenti del TFR al Fondo Tesoreria. Il numero di tali pratiche è inferiore a 6 nel 2017.

12) Modelli CU ( pag. 3 dell'invito) : la Sa richiede la compilazione dei modelli CU anche per i lavoratori autonomi? In caso di risposta affermativa si richiede di sapere quante sono state tali CU per l'anno 2017?

Le CU 2018 – redditi 2017 - dei lavoratori autonomi sono state 98.

13) Tempi di elaborazione: evidenziato che la data di inizio appalto è stata fissata dalla SA al 1/07/2017 e che pertanto la prima mensilità da elaborare da parte del vincitore si ritiene sia quella del 07-2017, si chiede conferma ( sulla base delle tempistiche definite a pag. 5 dell'invito) se la prima consegna dei cedolini paga provvisori dovrà essere effettuata entro il 16 agosto 2018?

La prima consegna dei cedolini paga provvisori sarà il 16/07/2018.

14) L'organico medio al momento dell'offerta suddiviso tra impiegati, dirigenti ecc...

Ad oggi l'organico è composto da 4 dirigenti e 93 dipendenti tra impiegati e quadri direttivi.

15) Si richiede se il servizio di assistenza fiscale ai dipendenti per il modello 730 può essere gestito tramite la nostra azienda con una convenzione, già in essere, con un CAF.

Sì.

16) Tra gli adempimenti richiesti, risulta che il provider debba inviare annualmente il modello 730 e dare assistenza fiscale ai dipendenti che ne facciano richiesta. Sul punto si chiede conferma che il provider debba predisporre il modello 730 per i dipendenti che ne facciano richiesta.

Il fornitore del servizio deve dare assistenza fiscale in sede ai dipendenti che ne fanno richiesta ed elaborare i relativi 730.

17) Le lettera di invito prevede che i dati per necessari per l'elaborazione del cedolino siano inviati da Finpiemonte al provider entro il 12 di ciascun mese mentre il fornitore deve inviare i cedolino di prova entro il 16 di ciascun mese. Tali termini vengono indicati come inderogabili. Si chiede se il termine del 16 debba essere rispettato anche nel caso in cui nei quattro giorni intercorrenti tra il 12 e il 16 di ciascun mese cadano delle giornate festive o, comunque, non lavorative.

Le tempistiche intercorrenti tra il 12 e il 16 di ogni mese sono da intendersi di calendario. Se il 16 cade in un giorno festivo la scadenza si considera posticipata al primo giorno lavorativo successivo. Se invece il 12 cade in un giorno festivo la Stazione Appaltante anticipa al primo giorno lavorativo antecedente.

18) Nella lettera di invito art. 1.2 par. 2) si fa riferimento "all'inserimento dati necessari alla elaborazione e predisposizione dei cedolini paga per ogni categoria contrattuale...". Cosa si intende? tale attività rimane in carico alla Stazione Appaltante dopo opportuna formazione oppure viene demandata all'appaltatore?

L'attività di inserimento dati per la predisposizione ed elaborazione delle buste paga viene demandata al fornitore del servizio.

19) Nella lettera d'invito articolo 3 par. 3.1 2) si fa riferimento a "2 soggetti concretamente responsabili della prestazione..." Se l'appaltatore è una società commerciale che ha in organico i soggetti abilitati, nel rispetto dei requisiti richiesti, cosa si intende per "concretamente responsabili" visto che il contratto verrebbe sottoscritto dalla medesima società?

Nell'offerta devono essere indicati i consulenti del lavoro, iscritti all'albo, cui verranno affidati gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza riservati ai sensi dell'art. 1, legge 12/1979.

I consulenti sopra indicati firmeranno anch'essi il contratto, dichiarando di essere direttamente responsabili della conformità dei dati elaborati alle disposizioni di legge, della predisposizione e trasmissione della documentazione, e di essere gli interlocutori degli istituti previdenziali nella trasmissione dei dati, nelle richieste di integrazione e chiarimenti, nella correzione dei dati, di modo che tutte le prestazioni riservate dalla legge ai consulenti del lavoro siano rese sotto la loro personale responsabilità.

20) Nella lettera di invito non si fa riferimento a come vengono gestite le informazioni relative alla rilevazione delle presenze. La stazione appaltante dispone di un proprio software e relativi timbratori presenze installati presso i propri server? Qualora le informazioni vengano invece gestite su fogli elettronici o excel si prega di confermare.

La Stazione Appaltante dispone di un proprio software che consente di acquisire le timbrature del personale mediante badge a rilevazione di prossimità. L'operatore Finpiemonte, riconcilia le eventuali anomalie presenti nel gestionale di rilevazione delle presenze, produce un tracciato file compatibile con i più comuni software paghe e contributi, non excel, che viene inviato al fornitore del servizio per successiva acquisizione ed elaborazione delle buste paga.

21) Parere in ordine ai requisiti generali e speciali per la partecipazione alla gara. La società è stata costituita solo a gennaio di 2018, fra professionisti in possesso di iscrizione all'albo, ma che prima di allora avevano sempre lavorato in proprio. E' possibile partecipare alla gara?

Per quanto concerne il requisito relativo al fatturato, è necessario che la somma dei fatturati dei singoli ammonti a 250.000,00 euro nel triennio precedente; per le precedenti esperienze, almeno uno dei soggetti deve aver fornito servizi analoghi a quelli oggetto di gara, con una media mensile pari o superiore a 80 cedolini elaborati per singolo destinatario del servizio, almeno uno all'anno nell'ultimo triennio (requisito non cumulabile tra diversi soggetti).

22) Nell'allegato n. 1 – Busta A – Documentazione Amministrativa non è presente nell'elenco numerato il punto 3) indicante i documenti da inviare pena esclusione. Chiediamo se questo rappresenta un errore di battitura oppure accidentalmente è stato omissso un documento da inserire. Nell'eventualità della seconda opzione chiediamo quale ulteriore documento vada prodotto.

E' solo un errore materiale di numerazione, manca il punto 3. Tutti i documenti elencati sono da presentare obbligatoriamente; la Stazione appaltante potrà verificare le eventuali cause di esclusione in seduta pubblica ai sensi di legge e dei principi di giurisprudenza.

23) Nella lettera di invito art. 5 par. 5.2 criterio 2 vengono assegnati 30 punti percentuali a servizi riconducibili ad attività di consulenza del lavoro, richiamati in particolar nei punti 19 e 20 del par.1.2 art.1. da come è espresso il criterio sembra che la modalità di espletamento del servizio, piuttosto che ad esempio le modalità di raccolta dati o di elaborazione, influenzino tale punteggio, corretto? In altri termini, è necessario circoscrivere/ focalizzare l'offerta tecnica alle modalità di erogazione dei servizi di consulenza del lavoro, avendo essa stessa un'incidenza molto rilevante?

Per il criterio di cui all'art. 5, par. 5.2, criterio 2 e per ciascuno degli item in esso riportati, si chiede in effetti di descrivere il contenuto e le modalità del servizio professionale offerto.